

ISTITUZIONE DELLA FILIERA FORMATIVA TECNOLOGICO-PROFESSIONALE

Questo disegno di legge, di iniziativa governativa e collegato alla decisione di bilancio, reca l'**istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale**. Si tratta di un intervento normativo che intende accompagnare la contemporanea **attuazione**, da parte del Ministero dell'Istruzione e del merito, della **ristrutturazione degli istituti tecnici e professionali prevista dal PNRR**. Quest'ultima riforma ha l'obiettivo di **potenziare l'offerta dei servizi di istruzione** in una logica complessiva di riordino dei percorsi formativi tecnici e professionali rispetto alle nuove necessità socio-economiche, incentrata sulla connessione tra istruzione, formazione e lavoro e sulla valorizzazione delle esigenze dei territori.

Dure le parole usate da **Irene Manzi**, del **Partito Democratico**, per definire questo provvedimento: "**frettoloso, privo di confronto, mancante, tra l'altro, di un approfondimento** rispetto a quelle sperimentazioni che abbiamo avviato noi stessi in precedenza, e penso a quelle della Ministra Fedeli e a quelle del Ministro Bianchi".

Con questo provvedimento, una volta diventato legge, "**assisteremo a una situazione per molti versi paradossale**, perché si completeranno le sperimentazioni in essere, partiranno le sperimentazioni avviate con un contestato e frettoloso, anch'esso, provvedimento del Ministro del dicembre scorso, attuato anche contro il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione, che aveva invitato a ripensarne il contenuto, **e in più partiranno anche queste sperimentazioni**".

Per il Partito Democratico si tratta di un provvedimento sbagliato, come ha sottolineato sia in discussione generale che durante l'esame della questione pregiudiziale, in occasione della quale si è astenuto, preferendo – [come ha ribadito Irene Manzi \(PD-IDP\)](#) – entrare nel merito, con le proprie proposte emendative.

Un provvedimento "**sbagliato**" perché **non interviene sui divari che ci sono tra i territori**, "perché alcune Regioni hanno modelli di sperimentazione già avviati e già consolidati, grazie anche alle realtà imprenditoriali presenti, e altre non li hanno e, quindi, saranno condannate a invarianza finanziaria, a rimanere indietro e a non poter formare i propri studenti".

Come ha evidenziato [Irene Manzi \(PD-IDP\) durante la discussione generale](#): "non [si] può **mai prescindere da un'ottica e da una visione nazionale**, da linee guida di carattere nazionale che devono essere attuate e adottate ... di fronte a quelle **disparità formative tra i territori**, pensare che chi è più avanti possa continuare ad andare avanti per la sua strada, mentre chi è indietro – anche rispetto a una realtà produttiva di quei territori che è molto diversa, da territorio a territorio – resta indietro, rischia di inficiare, sin dall'inizio, gli

effetti di questa normativa”. Le **perplexità del PD** sono relative alle **modalità con cui questa sperimentazione sarà attuata, all’assenza di fondi, all’assenza di formazione del personale, a un coinvolgimento e una visione complessiva**, magari “anche di riordino generale complessivo dei cicli scolastici, che, forse, avrebbe una prospettiva e un respiro molto più ampio, a differenza della semplice compressione o riduzione da 5 a 4 anni del percorso scolastico”.

C’è un altro **motivo forte di critica** a questo provvedimento, nel momento in cui si certifica un ruolo rilevante e quasi esclusivo delle Regioni nella definizione degli accordi – Regioni che sono molto diverse l’una dall’altra, con contesti didattici e produttivi molto diversi gli uni dagli altri –, “sembra quasi **un anticipo di quella istruzione a più velocità, di quella regionalizzazione delle norme generali in materia di istruzione** che la legge Calderoli [sull’autonomia differenziata] ha previsto nel suo cronoprogramma”.

Altre criticità riguardano, come si può evincere dalle proposte emendative depositate, **l’assenza di una formazione sulla sicurezza del lavoro e l’assenza di risorse aggiuntive destinate alle Regioni** al fine di avviare più percorsi di istruzione e formazione professionale o quantomeno a creare una programmazione dei percorsi.

“Un’occasione mancata – [così la capogruppo PD in commissione Cultura alla Camera, Irene Manzi, intervenendo in Aula](#) per annunciare **il voto contrario del gruppo** – perché, per il **poco approfondimento** reale e nella fretta con cui è stato approvato, prima al Senato, **nel monocameralismo di fatto** a cui abbiamo assistito, per la verità, qui alla Camera, **questo provvedimento non ha nulla di quelli che erano i suoi obiettivi di contrasto alla dispersione e all’abbandono scolastico** ... Un provvedimento che non Irene Manzi e il Partito Democratico, ma **il Consiglio superiore della pubblica istruzione**, massimo organo consultivo della scuola, proprio quello che voi volete riformare con il Ministro Valditara aumentando i membri di nomina governativa, a scapito invece di quelli eletti dal mondo della scuola, **ha definito: frettoloso, privo del tempo necessario per orientare gli studenti e per formare ed affiancare i docenti.**”

Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai lavori del disegno di legge di iniziativa governativa “Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale” (approvato dal Senato) [AC 1691](#) e ai relativi dossier dei Servizi Studi della Camera e del Senato.

Assegnato alla VII Commissione Cultura.

SINTESI CONTENUTO

ISTITUZIONE DELLA FILIERA FORMATIVA TECNOLOGICO-PROFESSIONALE (ART. 1)

L’articolo 1 reca **l’istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale** attraverso l’inserimento nella sezione III del capo III del decreto-legge n. 144 del 2022 del nuovo articolo 25-bis, rubricato “Misure per lo sviluppo della filiera formativa tecnologico-professionale” e composto di 9 commi.

Nel dettaglio, il comma 1 del nuovo articolo 25-*bis* prevede che, al fine di rispondere alle esigenze educative, culturali e professionali delle giovani generazioni e alle esigenze del settore produttivo nazionale secondo gli **obiettivi del Piano nazionale Industria 4.0**, sia **istituita, a decorrere dall'anno scolastico e formativo 2024-2025, la filiera formativa tecnologico-professionale** costituita dai percorsi sperimentali del secondo ciclo di istruzione, dai percorsi formativi degli istituti tecnologici superiori (*ITS Academy*), di cui alla legge n. 99 del 2022, dai percorsi di istruzione e formazione professionale, di cui al capo III del decreto legislativo n. 226 del 2005, e dai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore, di cui al DPCM 25 gennaio 2008.

Le Regioni, attraverso gli accordi di cui al successivo comma 3, possono **aderire alla filiera** formativa tecnologico-professionale, assicurando la programmazione dei percorsi della filiera medesima; ne definiscono le modalità realizzative operando nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, ferme restando le competenze statali in materia di istruzione di cui all'articolo 117 della Costituzione.

Il comma 2 dell'articolo 25-*bis* dispone, poi, che, nell'ambito della filiera formativa tecnologico-professionale, siano **attivati percorsi quadriennali sperimentali** di istruzione secondaria di secondo grado **nel rispetto delle funzioni delle Regioni** in materia di programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale, assicurando agli studenti il conseguimento delle competenze di cui al profilo educativo, culturale e professionale dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado, nonché delle conoscenze e delle abilità previste dall'indirizzo di studi di riferimento.

Salvo quanto previsto dal successivo comma 5, **restano ferme le disposizioni vigenti in materia di esame di Stato** conclusivo del secondo ciclo di istruzione e di rilascio dei titoli di studio finali. All'attuazione del comma 2 si provvede **a invarianza delle dotazioni organiche** del percorso quinquennale e, comunque, in assenza di esuberi di personale.

Ai sensi del comma 3 del nuovo articolo 25-*bis*, ferme restando le funzioni delle Regioni in materia di programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale nell'ambito della filiera formativa tecnologico-professionale, **le Regioni e gli uffici scolastici regionali possono stipulare accordi anche con la partecipazione degli ITS Academy, delle università, delle istituzioni dell'alta formazione** artistica, musicale e coreutica **e degli altri soggetti pubblici e privati**, individuati con il decreto, di cui al successivo comma 8, **per integrare e ampliare l'offerta formativa** dei percorsi sperimentali e dei percorsi di istruzione e formazione professionale in funzione delle esigenze specifiche dei territori.

I predetti accordi possono prevedere, altresì, **l'istituzione di reti denominate campus eventualmente afferenti ai poli tecnico-professionali**, laddove presenti sul territorio, di cui possono far parte i soggetti che erogano percorsi di istruzione e formazione professionale e percorsi di IFTS, gli *ITS Academy*, gli istituti che erogano i percorsi sperimentali, le altre istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, le università, le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e i predetti altri soggetti pubblici e privati, nonché le modalità di integrazione dell'offerta formativa, condivisa e integrata, erogata dai *campus* stessi, **anche in raccordo con i campus multiregionali e multisettoriali**.

Secondo il comma 4 del nuovo articolo 25-*bis*, **le studentesse e gli studenti che hanno conseguito il diploma professionale** al termine dei percorsi di istruzione e formazione professionale di durata almeno quadriennale **possono accedere direttamente ai percorsi formativi degli ITS Academy**, anche in assenza del previsto certificato di specializzazione tecnica superiore conseguito all'esito dei corsi di istruzione e formazione tecnica superiore della durata di almeno 800 ore **in caso di adesione alla filiera formativa tecnologico-professionale**, istituita dal provvedimento in esame, da parte delle istituzioni formative regionali che erogano i predetti percorsi; ottenere la **validazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale** attraverso un sistema di valutazione dell'offerta formativa erogata dagli istituti regionali, basato sugli esiti delle rilevazioni degli apprendimenti predisposte dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (Invalsi).

Il comma 5 prevede che i soggetti che hanno **concluso i citati percorsi quadriennali**, possano **sostenere direttamente l'esame di Stato** presso l'istituto professionale statale o paritario, assegnato dall'ufficio scolastico regionale territorialmente competente, in deroga al sostenimento dell'esame preliminare previsto per l'ammissione dei candidati esterni e della previa frequenza dell'apposito corso annuale.

Il comma 6 dell'articolo 25-*bis* prevede che, ferme restando le competenze delle Regioni in materia di istruzione e formazione professionale, le sperimentazioni di cui al precedente comma 2 e gli accordi di cui al comma 3, ove stipulati, prevedano:

- ✓ **l'adeguamento e l'ampliamento dell'offerta formativa**, con particolare riferimento alle **competenze linguistiche e logico-matematiche** e alle discipline di base, ai nuovi percorsi sperimentali, funzionali alle esigenze specifiche dei territori, anche attraverso gli accordi di partenariato di cui al successivo comma 7, nei limiti della quota di flessibilità didattica e organizzativa dei soggetti partecipanti alla filiera e nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
- ✓ la promozione dei passaggi fra percorsi diversi, anche attraverso **l'orientamento individualizzato di studentesse e studenti**;
- ✓ **la quadriennalità del percorso di istruzione secondaria di secondo grado**;
- ✓ il ricorso alla **flessibilità didattica e organizzativa**, alla **didattica laboratoriale**, all'adozione di **metodologie innovative** e al rafforzamento dell'utilizzo in rete di tutte le risorse professionali, logistiche e strumentali disponibili;
- ✓ la **stipula di contratti di prestazione d'opera per attività di insegnamento e di formazione**, nonché di **addestramento** nell'ambito delle attività laboratoriali e dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO) con soggetti del sistema delle imprese e delle professioni;
- ✓ la **certificazione delle competenze trasversali e tecniche**, al fine di orientare gli studenti nei percorsi sperimentali e di favorire il loro inserimento in contesti lavorativi, anche attraverso i servizi di collocamento mirato per studentesse e studenti con disabilità.

Il comma 7, inoltre, dispone che **le sperimentazioni e gli accordi** possono, altresì, prevedere:

- ✓ l'introduzione nelle istituzioni scolastiche **dell'apprendimento integrato** dei contenuti delle attività formative programmate **in lingua straniera** veicolare e di compresenze con il conversatore di lingua straniera nell'ambito delle attività di indirizzo, oltre che nell'insegnamento della lingua straniera, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e ferma restando la possibilità di finanziamenti da parte di soggetti pubblici e privati;
- ✓ **la promozione di accordi di partenariato** volti a definire le modalità di coprogettazione per la realizzazione dell'offerta formativa, di attuazione dei PCTO nel rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente e di stipula dei contratti di apprendistato;
- ✓ **la valorizzazione delle opere dell'ingegno e dei prodotti** oggetto, rispettivamente, di diritto d'autore e di proprietà industriale, realizzati all'interno dei percorsi formativi della filiera formativa tecnologico-professionale, nonché il trasferimento tecnologico verso le imprese.

In base al comma 8, **con decreto del Ministro dell'Istruzione e del merito**, di concerto con i Ministri dell'Economia e delle finanze, del Lavoro e delle politiche sociali e dell'Università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono definiti i **criteri di stipula degli accordi, le modalità di adesione alle reti** e le relative condizioni di avvio, le modalità di integrazione e di ampliamento dell'offerta formativa e le relative attività di monitoraggio e valutazione, l'individuazione del numero massimo di istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, istituzioni che erogano percorsi di istruzione tecnica e professionale e istituzioni formative accreditate dalle Regioni, rispetto a quelle attive sul territorio regionale, coinvolte nella sperimentazione, nonché ferme restando le norme in materia di requisiti per l'accesso agli ITS Academy e alle università, i raccordi tra i percorsi della filiera formativa tecnologico-professionale e il sistema universitario e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.

Il comma 9 del nuovo articolo 25-*bis*, infine, prevede che all'attuazione delle disposizioni del medesimo articolo si provveda **nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

STRUTTURA TECNICA PER LA PROMOZIONE DELLA FILIERA FORMATIVA TECNOLOGICO-PROFESSIONALE (ART. 2)

L'articolo 2 del progetto di legge in esame **regola la struttura tecnica per la promozione della filiera formativa tecnologico-professionale.**

Nello specifico, il comma 1 prevede che sia **istituita**, presso il Ministero dell'Istruzione e del merito, **una struttura tecnica di missione di livello dirigenziale generale**, denominata "Struttura tecnica per la promozione della filiera formativa tecnologico-professionale", che svolge le seguenti funzioni: promuovere le sinergie tra la filiera formativa tecnologico-professionale, costituita dagli istituti tecnici, dagli istituti professionali, dagli istituti tecnologici superiori (ITS Academy) e il settore imprenditoriale, industriale e scientifico tecnologico; migliorare e ampliare la progettazione, nel rispetto dell'autonomia scolastica, di percorsi didattici finalizzati alla formazione delle professionalità innovative necessarie allo sviluppo del Paese e connesse alla valorizzazione delle opere dell'ingegno e dei prodotti oggetto,

rispettivamente, di diritto d'autore e di proprietà industriale, realizzati all'interno dei percorsi formativi della filiera formativa tecnologico-professionale, e al trasferimento tecnologico verso le imprese, l'orientamento professionale e i citati percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, nonché agevolare l'accesso al sistema delle imprese; favorire una progressiva adesione del sistema di istruzione e formazione professionale al sistema nazionale di valutazione coordinato dall'Invalsi.

COMITATO DI MONITORAGGIO NAZIONALE PER LA FILIERA FORMATIVA TECNOLOGICO-PROFESSIONALE (ART. 3)

Nel dettaglio, il comma 1 prevede che, con decreto del Ministro dell'Istruzione e del merito, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame, sia istituito, presso la struttura tecnica di cui all'articolo 2, il **Comitato di monitoraggio nazionale per la filiera formativa tecnologico-professionale**; il Comitato, presieduto dal coordinatore della struttura tecnica, è composto da rappresentanti del Ministero dell'Istruzione e del merito, delle Regioni, delle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative, dell'Invalsi e dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE). Esso, **sulla base degli esiti del monitoraggio**, può proporre **l'aggiornamento dei profili** di uscita e dei risultati di apprendimento dei percorsi sperimentali della filiera formativa tecnologico-professionale, anche in relazione ai mutamenti del sistema delle imprese, in funzione delle esigenze specifiche dei territori.

ULTERIORI MISURE PER LA PROMOZIONE DELLA FILIERA FORMATIVA TECNOLOGICO-PROFESSIONALE (ART. 4)

In particolare, ai sensi del comma 1, si prevede che sia istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione e del merito, il **“Fondo per la promozione dei *campus* della filiera formativa tecnologico-professionale”** per la progettazione di fattibilità tecnico-economica volta alla realizzazione degli interventi infrastrutturali, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2024 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

Iter

Prima lettura Camera

[AC 1691](#)

Prima lettura Senato

[AS 924](#)

[LEGGE 8 agosto 2024, n. 121](#)

Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale.

Riepilogo del voto finale ripartito per Gruppo parlamentare			
Gruppo Parlamentare	Favorevoli	Contrari	Astenuti
APERRE	0 (0%)	0 (0%)	9 (100%)
AVS	0 (0%)	10(100%)	0 (0%)
FDI	86 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
FI-PPE	26 (96,3%)	0 (0%)	1 (3,7%)
IVICRE	0 (0%)	0 (0%)	5 (100%)
LEGA	43 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
M5S	0 (0%)	36 (100%)	0 (0%)
MISTO	0 (0%)	2 (33,3%)	4 (66,7%)
NM-M	1 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
PD-IDP	0 (0%)	49 (100%)	0 (0%)